



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA GIURIDICA”

* * *

Art. 1 - Denominazione, sede e scopo sociale.

1.1 È costituita fra essi comparenti l'Associazione “**Società italiana di Informatica giuridica**” con sede presso il CIRSFID - Centro Interdipartimentale di ricerca in Storia del diritto, Filosofia e Sociologia del diritto e Informatica giuridica “G. Fassò – A. Gaudenzi”, alla Via Galliera n. 3, Bologna.

1.2 L'Associazione si propone di diffondere e sostenere l'Informatica giuridica quale autonoma disciplina scientifica, nei termini in cui essa è illustrata nelle premesse del presente Atto. A tal fine l'Associazione:

- a) promuove studi e ricerche sui diversi temi propri dell'Informatica giuridica come scienza;
- b) promuove o patrocina l'organizzazione di conferenze, seminari e congressi, innanzitutto scientifici ma, ove opportuno, anche divulgativi;
- c) tutela e promuove lo sviluppo dell'insegnamento universitario dell'Informatica giuridica scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS/20 (ma auspica che a tempo debito l'Informatica giuridica possa costituire essa stessa uno specifico e autonomo settore scientifico-disciplinare nel novero dei settori scientifico-disciplinari dell'area IUS);
- d) promuove ogni iniziativa intesa a favorire l'interazione e le sinergie tra l'Associazione e le altre associazioni scientifico-accademiche, e favorisce altresì l'instaurazione di rapporti di collaborazione con associazioni che accolgono prevalentemente tra i propri soci operatori tecnico-pratici dell'Informatica giuridica, siano essi provenienti dall'ordine giudiziario, dalle professioni forensi o da esperienze didattico-pratiche quali professori a contratto nelle università;
- e) assume ogni altra iniziativa idonea al perseguimento dei propri fini coinvolgendo anche gli operatori del mondo industriale attivo nel settore delle applicazioni informatico-giuridiche, nonché quei docenti e ricercatori universitari che, pur non



essendo di formazione scientifica informatico-giuridica (ma, per esempio, professori di filosofia del diritto, di storia del diritto o di diritto positivo), si siano cimentati nelle applicazioni o nella didattica giuridico-informatica.

1.3 L'Associazione è indipendente, apolitica e non ha fini di lucro. Essa può succedere e ricevere per donazione.

Art. 2 - Durata.

2.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, o comunque fin quando non venga raggiunto lo scopo sociale.

Art. 3 - Soci e Sostenitori.

3.1 I soci fondatori, sottoscrittori del presente atto, sono di diritto soci ordinari.

3.2 Sono, inoltre, soci ordinari della Associazione, dietro presentazione di apposita domanda i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori incardinati presso atenei italiani, i cultori della materia, i professori a contratto, i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca che operano presso atenei italiani. La domanda di associazione deve essere inviata a mezzo email all'indirizzo siig.cirsfid@unibo.it. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio di Presidenza previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e della mancanza di cause di incompatibilità. La pronuncia del Consiglio di Presidenza è insindacabile.

3.3 Sono soci ordinari della Associazione anche altri soggetti operanti in Italia (studiosi, imprenditori, professionisti, operatori di pubbliche amministrazioni, etc.) che ne facciano motivata domanda. La domanda di associazione deve essere inviata a mezzo email all'indirizzo siig.cirsfid@unibo.it. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio di Presidenza previa positiva valutazione della congruità della domanda rispetto ai principi ispiratori ed alle finalità della Associazione e previo accertamento della mancanza di cause di incompatibilità. La pronuncia del Consiglio di Presidenza è insindacabile.

3.4 Tutti i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Presidenza. Il pagamento della quota sociale deve avvenire a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della Associazione. Il socio al fine di essere considerato in regola con i pagamenti deve inviare a mezzo posta



elettronica all'indirizzo siig.cirsfid@unibo.it copia della contabile di avvenuto pagamento.

3.5 La qualità di socio si perde per indegnità o qualora sopravvenga una causa di incompatibilità: sulla prima si pronuncia il Collegio dei Probiviri, sulla seconda il Consiglio di Presidenza, entrambi in modo insindacabile. La qualità di socio si perde, inoltre, per morosità almeno triennale nel pagamento della quota sociale.

3.6 Costituisce causa di incompatibilità con l'iscrizione alla Associazione il comportamento manifesto e ripetuto del socio che abbia agito o agisca in modo contrario ai principi ispiratori dell'Associazione ed alle finalità da essa perseguite.

3.7 L'Assemblea su proposta del Presidente e sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può deliberare il conferimento della qualità di socio onorario ad insigni studiosi italiani o stranieri. I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa a meno che non intendano acquisire altresì la qualifica di socio ordinario.

3.8 L'Assemblea su proposta del Presidente e sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può deliberare il conferimento della qualità di Presidente onorario ai soci che abbiano almeno cinque anni di anzianità associativa, che abbiano precedentemente ricoperto il ruolo di Presidente della Associazione e che si siano particolarmente distinti nell'attività associativa e nel campo scientifico.

3.9 L'Ufficio di Presidenza può riconoscere a chi, persona fisica, ente o persona giuridica, italiana o straniera, contribuisca alle attività dell'Associazione e al perseguimento dei suoi fini istituzionali mediante il conferimento di significativi contributi in termini di tempo, lavoro o denaro, la qualifica di sostenitore dell'Associazione. I Sostenitori dell'Associazione vengono inseriti in un apposito Albo dei Sostenitori tenuto dal Segretario al quale è data ampia diffusione per il tramite degli ordinari canali di comunicazione dell'Associazione.

Art. 4 - Organi.

4.1 Sono organi della Società:

(a) il Presidente;

(b) il Vicepresidente;

(c) il Consiglio di Presidenza;



(d) il Comitato dei soci ordinari;

(e) l'Assemblea;

(f) il Segretario;

(g) il Collegio dei Probiviri;

(h) l'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 – Il Presidente.

5.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, tra i soci ordinari dell'Associazione su proposta del Comitato dei soci ordinari. Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile soltanto su proposta unanime del Comitato dei soci ordinari, in ogni caso per non più di un mandato.

5.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti dei soci sia all'esterno.

5.3 Il Presidente convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno, la presiede, cura l'attuazione delle sue deliberazioni.

5.4 Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede, cura l'attuazione delle sue deliberazioni.

5.5 Il Presidente firma i mandati di pagamento. Esercita ogni altra funzione a lui conferita dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 6 - Il Vicepresidente.

6.1 Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione su proposta del Comitato dei soci ordinari. Il Vicepresidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile soltanto su proposta unanime del Comitato dei soci ordinari, in ogni caso per non più di un mandato.

6.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o decesso di quest'ultimo. La sussistenza di una causa di impedimento del Presidente deve essere dichiarata dal Comitato dei soci ordinari, su proposta di almeno un terzo dei propri membri, mediante delibera presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. In caso di decesso del Presidente il Vicepresidente svolge l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e, entro venti giorni dall'avvenuto decesso, convoca l'Assemblea entro i successivi sessanta giorni per l'elezione del nuovo Presidente.



6.3 Il Vicepresidente esercita le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento di attuazione nonché, mediante delega, quelle che gli vengono attribuite dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Art. 7 - Il Consiglio di Presidenza.

7.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vicepresidente e da cinque rappresentanti eletti dal Comitato dei soci ordinari nel proprio seno. Fa altresì parte del Consiglio di presidenza, senza diritto di voto, il Segretario.

7.2 Il Consiglio di Presidenza, salvo ove diversamente indicato nel presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.3 Il Consiglio di Presidenza coordina, promuove ed organizza le attività dell'Associazione. Esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento di attuazione.

7.4 Il Consiglio di Presidenza redige annualmente il rendiconto contabile dell'Associazione in conformità alla vigente disciplina.

Art. 7 bis - L'Ufficio di Presidenza.

7 bis.1 L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito del presente Statuto.

7.bis.2 L'Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente, dal Presidente uscente, dal Segretario, da sei membri eletti dal Consiglio di Presidenza fra i soci ordinari.

Art. 8 - Il Comitato dei soci ordinari.

8.1 Il Comitato dei soci ordinari è composto dai soci ordinari dell'Associazione.

8.2 Il Comitato dei soci ordinari è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione nei casi in cui tale organo debba pronunciarsi ai sensi del presente Statuto, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri. Le adunanze del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

8.3 Il Comitato dei soci ordinari, salvo ove diversamente indicato nel presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



8.4 Il Comitato dei soci ordinari esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 9 - L'Assemblea.

9.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione e si riunisce almeno una volta l'anno.

9.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, il quale ha altresì il diritto di convocarla in via straordinaria. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un quinto dei soci.

9.3 Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

9.4 Hanno diritto di voto in seno all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso. Ogni socio esprime il proprio voto personalmente o a mezzo di altro socio cui abbia conferito delega scritta. A ciascun socio non può essere conferita più di una delega.

9.5 L'Assemblea, salvo ove diversamente indicato nell'ambito del presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.6 L'Assemblea: a) determina le linee generali della politica dell'Associazione; b) elegge, nell'ambito dei soci ordinari, il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Collegio dei Probiviri; c) approva il rendiconto annuale dell'Associazione; d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto su proposta del Presidente.

9.7 L'Assemblea ha facoltà di nominare i soci onorari e i Presidenti onorari.

Art. 10 - Il Segretario.

10.1 Il Segretario è liberamente nominato dal Presidente.

10.2 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare esercita le funzioni di tesoriere, redige i verbali del Consiglio di Presidenza, del Comitato dei soci ordinari e dell'Assemblea nonché i comunicati relativi all'attività sociale, cura la corrispondenza.

Art. 11 - Collegio dei Probiviri.



11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni.

11.2 Al Collegio dei Probiviri compete la tutela del decoro dell'Associazione. Esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento di attuazione.

Art. 12 - Fondo comune.

12.1 Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- (a) le quote associative versate annualmente dai soci ordinari, nella misura fissata dal Consiglio di Presidenza;
- (b) le donazioni, i lasciti, i contributi, elargiti dai soci, da soggetti terzi, da enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri;
- (c) eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse o attuate dall'Associazione;
- (d) ogni altro eventuale provento istituzionale od occasionale.

Art. 13 - Scioglimento dell'associazione.

13.1 L'Associazione si scioglie:

- (a) per volontà unanime dei soci ordinari;
- (b) per il venir meno dello scopo sociale ovvero per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo sociale medesimo, anche se causata dalla definitiva insufficienza del fondo comune a farvi fronte;
- (c) per il venir meno di tutti i soci.

13.2 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o enti operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso, ancorché in sede di scioglimento, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 14 - Revisione dello Statuto.

14.1 Il presente Statuto non può essere modificato se non su proposta unanime del Comitato dei soci ordinari e con una deliberazione dell'Assemblea, convocata



esclusivamente a tale scopo. La deliberazione dell'Assemblea è assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 15 - Impiego delle tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione.

15.1 Gli organi dell'Associazione possono fare ricorso, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, ogni volta che ciò risulti utile o opportuno, ed anche in sede deliberativa, organizzativa o consultiva, all'utilizzo di idonee tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica, siti internet e sistemi di videoconferenza, ovvero ogni altro mezzo tecnologico adeguato all'atto o all'attività da compiere.